

ANNO 2011

Regolamento per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la costituzione e la ripartizione di un fondo per la gestione di un incentivo per la realizzazione di lavori pubblici o per la redazione di atti di pianificazione urbanistica:
 - a) non superiore al **2%** dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
 - b) non superiore al **30%** della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione urbanistica.
2. Il fondo interno così costituito, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni, è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, di direzione, contabilizzazione e amministrativi, ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 2 -Progetti od opere che concorrono alla formazione del fondo

1. Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi programmati dal Comune, che richiedano la redazione di progetti o piani, compresi i lavori di manutenzione che richiedano almeno la redazione di un capitolato d'appalto, un computo metrico estimativo ed una relazione tecnica.
2. Nel caso di interventi eseguiti a scomputo di oneri concessori, qualora l'ufficio tecnico esegua in tutto o in parte le relative funzioni, l'incentivo farà carico all'operatore e dovrà essere compreso nel quadro economico del progetto dichiarato ammissibile. Tale somma dovrà essere versata dall'operatore al Comune e successivamente il funzionario responsabile provvederà all'impegno di spesa e relativa liquidazione.
3. Per atti di pianificazione si intendono gli strumenti di pianificazione o di organizzazione del territorio o di parti di esso, aventi rilevanza generale o settoriale.

Art. 3 -Responsabile Unico del procedimento

1. In relazione all'assetto organizzativo degli uffici comunali, si stabilisce che, di norma, le funzioni e i compiti del Responsabile Unico del Procedimento sono attribuiti al Responsabile dell'ufficio cui è affidato l'incarico di provvedere alla formazione degli elaborati progettuali o degli atti di pianificazione.
2. Ove particolari ragioni di carattere organizzativo e funzionale facciano preferire una diversa individuazione del responsabile del procedimento, provvede la Giunta Comunale con atto motivato.

Art. 4 - Incentivi per progetti lavori pubblici

1. La base di calcolo dell'incentivo è costituita dalla somma dell'importo a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza e delle somme a disposizione per lavori di completamento in economia, qualora richiedano attività di progettazione.
2. A tale somma si applica la percentuale del 2% (o diversa percentuale prevista dalla legge), e tale importo costituisce l'incentivo spettante nel caso in cui tutte le fasi necessarie per la realizzazione dell'opera siano state eseguite dall'ufficio tecnico.
3. Qualora invece l'ufficio esegua solamente una parte delle prestazioni, si applicheranno le seguenti percentuali:
 - A. Sole funzioni di responsabile unico del procedimento: 0,50%
 - B. Attività di progettazione 0,50%
di cui:
 - Progetto Preliminare: 0,10%
 - Progetto Definitivo: 0,20%
 - Progetto Esecutivo: 0,20%
 - C. Direzione e contabilizzazione: 0,50%
 - D. Coordinamento sicurezza 0,10%
di cui:
 - in fase progettuale 0,05%
 - in fase di esecuzione 0,05%
 - E. Attività amministrativa 0,40%
4. Analogo incentivo del 2% è previsto, così come previsto con Determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n.7/2000, anche per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti ai sensi del vigente Regolamento per i lavori in economia. La ripartizione verrà effettuata in analogia a quanto previsto per l'attività di cui al precedente capoverso.
5. Qualora, per effetto di disposizioni legislative successive, venga variata la percentuale di incentivo di cui all'at.92, c.5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., la percentuale di cui ai punti A, B, C, D, E, verranno automaticamente rimodulate sulla base della nuova percentuale.

Art. 5 - Incentivi per atti di pianificazione

1. L'incentivo per i piani è costituito dal 30% della tariffa professionale calcolata sulla base dei tariffari vigenti, al netto del rimborso spese. Tale importo costituisce l'incentivo spettante nel caso in cui tutte le fasi siano eseguite dall'ufficio tecnico. Qualora invece l'ufficio tecnico esegua solo una parte delle prestazioni l'incentivo sarà costituito dalle seguenti percentuali:
 - A. . Progetto Preliminare 50%
 - B: Progetto Definitivo 50%
 - C. Per quanto attiene alle collaborazioni esterne si fa riferimento al seguente articolo 7.
2. Nei casi in cui gli incarichi siano affidati in parte a personale interno dell'ufficio tecnico ed in parte a professionisti esterni, l'incentivo dovrà essere calcolato in ragione del 30% della differenza fra la tariffa professionale complessiva e le somme da corrispondere ai professionisti esterni.

3. Tale quota è al netto degli oneri accessori a carico dell'Ente, in quanto l'art. 3 comma 29 della legge 350/03 ha previsto l'onnicomprensività della sola quota relativa ai progetti (elevandone la misura dall'1,5% al 2%), mentre nulla ha innovato circa i piani urbanistici.

Art. 6 - Ripartizione del fondo tra il personale

1. Il fondo interno di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., determinato ai sensi degli art. 4 e 5 del presente regolamento, è ripartito, con atto del Direttore Generale, contestualmente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o dell'atto di pianificazione, da parte dei competenti organi, tra il personale dell'Ufficio Tecnico lavori pubblici ed urbanistica che effettivamente ha partecipato allo svolgimento delle funzioni, così come disciplinate nei citati articoli.

Art. 7 - Collaborazioni esterne

1. Qualora, per la particolare natura del progetto o piano, si renda necessario attivare una collaborazione specialistica esterna, che non comprenda una intera fase progettuale od esecutiva, detta consulenza sarà attivata con provvedimento degli Organi Comunali competenti, in conformità alle norme regolamentari dell'Ente.
2. Il compenso per la prestazione resa dal consulente, certificato congruo dal Responsabile del Procedimento, dovrà essere espresso in percentuale rispetto al valore complessivo, della teorica prestazione professionale, in caso di atto di pianificazione, rispetto alla corrispondente tariffa professionale.
3. La medesima percentuale sarà detratta dall'importo complessivo da corrispondere a titolo di incentivo al personale interno, fatto salvo quanto compete per le funzioni di Responsabile del procedimento.

Art.8 - Polizze assicurative

1. Il Comune provvede a stipulare a proprio carico polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 90, comma 5 del D.Lgs. 163 s.m.i.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 10 giorni dopo la sua approvazione.